






MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale "James Joyce"

LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT

Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525- fax 0667663989/069334396
Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990

rmpc39000c@istruzione.it rmpc39000c@pec.istruzione.it www.liceojoyce.edu.it

Circ.161 /bis Ariccia, 08 / 01 /2021

Agli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE
AI PERSONALE ATA

Oggetto: aggiornamento gestione contatti e DDI al rientro delle festività natalizie.

A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza.

Il Governo con il [DL n. 1 del 7/1/2022](#) ha cambiato le regole per la gestione dei casi di positività, in particolare per le scuole superiori

"1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:[...]"

*c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché **nelle scuole secondarie di secondo grado** e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266:*

*1) con un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe l'**autosorveglianza**¹ con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;*

*2) con due casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l'**autosorveglianza** con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2;*

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".

¹ il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Il DL, inoltre, ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo (quindi la vaccinazione deve essere completata per il 1 febbraio).

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, salvo diverse e successive modificazioni e precisazioni, alla luce della [nota congiunta n. 11 del 8/1/2022](#),

visto l'andamento della pandemia ed in considerazione del fatto che il numero degli studenti positivi già accertati è di gran lunga superiore a quanto mai accaduto durante il corso della pandemia;

considerato, inoltre, che:

- la gestione da parte dell'ASL della sorveglianza con testing², non ha quasi mai funzionato e che si ritiene necessario che sia coinvolto maggiormente il medico di fiducia (Medico di medicina Generale, MMG);
- le nuove disposizioni prevedono la conoscenza di dati sanitari di cui la scuola non dispone, ma che le nuove disposizioni abilitano a "prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti";
- l'autosorveglianza coinvolge direttamente la responsabilità genitoriale e personale, essendo "difficoltoso" da parte della scuola seguire tutte le varie situazioni,

appare utile fornire il seguente la sinossi delle disposizioni e un corollario organizzativo valido per i docenti ed il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

N. CASI POSITIVI nella classe	ATTIVITA' DIDATTICA	MISURA SANITARIA	Per il personale (della scuola ed esterno)
Un solo caso positivo. Lo studente seguirà la DDI, sentito il parere del medico	in presenza , con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni ; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri ;	Auto-sorveglianza	che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell' Auto-sorveglianza .
due casi positivi , le misure sono differenziate in funzione dello stato vaccinale. Gli studenti positivi seguiranno la	<i>A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:</i> è sospesa l'attività in presenza , si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;	quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare

² [Nota tecnica ISS](#)

DDI, sentito il parere del medico,	<i>B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:</i>		del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) ³
	in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni ; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;	Auto-sorveglianza. I requisiti per poter frequentare in presenza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti	
Almeno tre casi positivi	è sospesa l'attività in presenza , si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;	si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). ³	che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) ³ .

Corollario organizzativo

- 1. Quindi sarà molto probabile la DDI mista, con parte della classe in presenza e parte in DAD, pertanto occorre prendere come riferimento il ns [Regolamento della DDI](#);**

³ Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- **La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

2. la Didattica Digitale Integrata non necessariamente corrisponde all'isolamento fiduciario (quarantena con obbligo di restare a casa). Per questa disposizione la scuola comunicherà caso per caso le decisioni assunte dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, come fatto finora mediante avviso sul RE.⁴
3. La Didattica Digitale Integrata verrà avviata dai consigli di classe, su input dei coordinatori e delle coordinatrici di classe, anche per i singoli studenti positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le lezioni in presenza, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.
4. Per la **gestione dei contatti stretti con positivi**, gli interessati dovranno consultare il MMG affinché valuti la necessità di attivare o meno la quarantena, sulla base dello stato vaccinale e della natura del contatto, quindi l'eventuale attivazione della DAD.
5. Nel caso di positività di un alto numero di docenti potranno essere previste in via del tutto straordinaria giornate di DDI qualora la scuola non sia in grado di reperire sostituti, considerato l'obbligo vaccinale e visto che gli studenti non possono essere mescolati tra classi diverse anche al fine di garantire la mera vigilanza.
6. **la segnalazione delle positività al COVID dovranno essere inviate il prima possibile a: referente.covid@liceojoyce.it** riportando nell'oggetto della mail: NOME ALUNNO e CLASSE, mentre nel corpo della mail dovrà essere indicato oltre al nome e cognome dell'alunno/a, il codice fiscale e almeno un recapito telefonico, l'ultimo giorno di contatto con la classe. Indicare eventuali altri contatti stretti riferibili alla ns scuola con l'indicazione della classe.

Per il **personale**, la segnalazione avverrà nei consueti modi, tramite Segreteria digitale, ed avvisando preventivamente dell'assenza i vicepresidi e il DSGA.

7. **Per la gestione dell'AUTO-SORVEGLIANZA è stato approntato un modulo on-line <https://forms.gle/kkwRoxQZ2XCDAfKcA> dove andranno inseriti gli esiti dei tamponi.**
8. **Il rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario** potrà avvenire dietro **presentazione del certificato del medico MMG** di avvenuta guarigione o di fine quarantena e di ritorno alla vita comunitaria. Il docente della prima ora di lezione annoterà sul RE, visibile soli ai docenti, l'avvenuto controllo.
9. La riammissione alle attività didattiche in presenza per **TUTTI GLI ALUNNI**, così come disposto ad inizio anno scolastico Protocollo di sicurezza" circ 9/quinquies), **E' CONSENTITA** se:
 - la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;
 - NON E' PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il Medico di medicina Generale (MMG);
 - NON SI E' stati esposti ad alto rischio⁵ a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19.

⁴ Per definizioni di Quarantena, Isolamento, Sorveglianza consultare il [Sito del Min Salute](#)

Isolamento. Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. (Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P)

⁵ CONTATTO STRETTO DI CASO COVID-19 AD ALTO RISCHIO

- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. stringere la mano, tenere in braccio un bambino);
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente ;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

10. Fare riferimento al Protocollo di sicurezza circ 9/quinquies aggiornato all'8/1/2022.
11. E' fatto divieto di consumare pasti a scuola.

Al fine di districarsi nel groviglio di normative nazionali, regionali e di note applicative sulla gestione del COVID si rinvia direttamente alle FAQ degli organi di governo riportanti le varie disposizioni di riferimento, in continua evoluzione:

- **FAQ del Governo** <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>
 - **Tabella attività consentite con GP**
 - **NB Per utilizzare i servizi di trasporto serve il GP rafforzato**
 - **Norme sulla quarantena⁶ (DL 229/2021)**
- **FAQ sul Green Pass** <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>
 - **Differenza tra GP standard e GP rafforzato**
- **Pagina del MI #IoTornaScuola** <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>
 - **Circolari del MI** <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html>
- **Pagina dedicata al COVID della Regione Lazio** <https://www.salutelazio.it/web/quest/nuovo-coronavirus>



Il Dirigente Scolastico⁷

Roberto Scialis

⁶ Il **decreto DL229 del 30/12/2021** prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica una **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i **soggetti non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la **quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

⁷ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93